



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 marzo 2022  
(OR. en)

7201/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0086 (NLE)**

---

---

**FRONT 120  
COEST 228**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

---

**DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra  
l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte  
dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896<sup>1</sup> prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) Il 14 marzo 2022<sup>2</sup> il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova ("accordo").
- (3) I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>3</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2022/426 del Consiglio, del 14 marzo 2022, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 22).

<sup>3</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del Consiglio della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (6) È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione comune acclusa relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein a nome dell'Unione.
- (7) Al fine di garantire la possibilità di un impiego urgente del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sul territorio della Repubblica di Moldova per fornire assistenza in merito all'afflusso di persone a seguito dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova ("accordo"), con riserva della sua conclusione<sup>1</sup>.

### *Articolo 2*

La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.

### *Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

### *Articolo 4*

L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dal giorno della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

---

<sup>1</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato in ... [GU: inserire i riferimenti di pubblicazione nella GU del doc. ST 7204/22].

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA  
SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Moldova, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova a condizioni analoghe a quelle dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova.

---